



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA
DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Uff. III DGISAN

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	11 OTT. 2013
Prot. N.	435664
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.740.02.7	

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
All'Assessorato all'Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi

Alle Associazioni di Categoria

Oggetto: Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002. Chiarimenti relativi all'art. 13 (**fertilizzanti organici** ed ammendanti), comma 2.2, lettera f) secondo trattino.

A seguito di quanto emerso dalla missione comunitaria dell'FVO in materia di fertilizzanti organici, è stata effettuata una verifica delle linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 con il gruppo di lavoro interregionale, ed è stata rilevata un'incongruenza tra quanto contenuto nel regolamento comunitario d'implementazione e quanto riportato nelle stesse linee guida.

Infatti, dalla lettura dell'Allegato XI, capo II, sezione 1, punto 4, lettera b) del Reg. (UE) 142/2011, si evince che l'Autorità Competente (AC) può esonerare gli operatori del settore fertilizzanti dall'obbligo di aggiunta del componente inappetente nei big bag. Tuttavia, tale opzione potrebbe essere esercitata dall'AC soltanto in presenza delle risultanze di una valutazione del rischio per l'ambito nazionale che dimostrasse l'esistenza di una "bassa" probabilità che tali grosse confezioni possano essere utilizzate in aziende agricole zootecniche o su terreni cui hanno accesso animali d'allevamento.

Poiché per l'ambito nazionale tale ipotesi risulta remota, si comunica di non applicare il secondo trattino della lettera f), comma 2.2, dell'art. 13 delle linee guida (*l'obbligo di cui ai precedenti punti d) ed e) non è richiesto per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg. ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso,*

sulla confezione sia riportata la dizione "non destinati all'applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento), in quanto in contrasto con l'Allegato XI, capo II, sezione 1, punto 4, lettera b) del Reg. (UE) 142/2011 (le prescrizioni di cui al punto 2 non sono applicabili ai fertilizzanti organici e agli ammendanti in grandi sacchi (big bag) con un peso massimo di 1 000 kg, sul cui imballaggio è indicato che i fertilizzanti organici non sono destinati a terreni a cui possono accedere animali d'allevamento, purché l'autorità competente dello Stato membro in cui il fertilizzante organico o l'ammendante è applicato sul terreno abbia autorizzato l'impiego di tali big bag in base ad una valutazione della probabilità di una potenziale deviazione dei materiali ad aziende che allevano animali o a un terreno a cui hanno accesso gli animali d'allevamento).

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello

